

Codice A1617A

D.D. 25 settembre 2026, n. 695

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Realizzazione del progetto di "Revisione Generale per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza di vita tecnica e variante relativa allo spostamento della stazione di monte della sciovia monoposto a fune alta AS 165 "ORSIERA - VARIANTI" nel Comune di Sestriere - Richiedente: Soc. Sestrieres S.p.A. (P. IVA.



ATTO DD 695/A1617A/2026

DEL 25/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Realizzazione del progetto di “Revisione Generale per il proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza di vita tecnica e variante relativa allo spostamento della stazione di monte della sciovia monoposto a fune alta AS 165 “ORSIERA – VARIANTI” nel Comune di Sestriere - Richiedente: Soc. Sestrieres S.p.A. (P. IVA 00941880015).

Richiamate:

- la convocazione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14 - bis della legge 241/1990, pervenuta in data 23/07/2026, e assunta con nostro protocollo regionale n. 111209 del 24/07/2026, indetta dall’Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea, inerente al progetto denominato “Revisione generale per il proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza di vita tecnica e variante relativa allo spostamento della stazione di monte della sciovia monoposto a fune alta AS 165 “ORSIERA – VARIANTI” nel Comune di Sestriere (TO). Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica.”;
- l’istanza di autorizzazione pervenuta in data 4/09/2026, nostro prot. n. 125447 del 7/09/2026, presentata dalla Soc. Sestrieres S.p.A. (P. IVA 00941880015) con sede legale in Piazza Giovanni Agnelli 4 - 10058 - Sestriere (TO), per lo spostamento della stazione di monte della sciovia monoposto a fune alta AS 165 ORSIERA, su superfici di cui alla Sez. A, Foglio 14, particella 32, del N.C.T. del Comune di Sestriere (TO).

Viste:

- la nota prot. n. 122231 del 27/08/2026 con cui è stato richiesto il parere idrogeologico e nivologico di competenza al Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità della variante relativa allo spostamento della stazione di

monte della sciovia monoposto a fune alta AS 165 ORSIERA nel Comune di Sestriere (TO).

Dato atto che:

- l'intervento previsto interessa un'area identificata come sciabile all'interno del N.C.T. del Comune di Sestriere (TO), Sez A, Foglio 14, particella 32;
- il progetto comporta la trasformazione di una superficie di 964 mq, di cui 964 mq in vincolo idrogeologico, e un totale di movimenti terra pari a 1242 mc. L'intervento non interessa superficie boscata;
- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/89 in quanto trattasi di impianti di risalita a fune per la pratica dello sci, di cui al punto 4), lettera c), comma 1, art. 2 della l.r. 45/89.

Preso atto:

- del contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Allegato 1), pervenuto con nota in data 23/09/2026, prot. n. 134041, che rileva che i lavori in progetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico e con il quadro di pericolosità valanghiva dell'area, ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;
- che l'istruttoria per il rilascio della presente autorizzazione è subordinata al procedimento attivato in sede di Conferenza dei Servizi dall'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

Rilevato che:

in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento riguarda la sciovia AS165 Orsiera, uno degli impianti storici della stazione sciistica di Sestriere, entrato in servizio in data 23/12/1966, che deve essere sottoposto a revisione generale per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza di vita tecnica. Contestualmente alla revisione è previsto lo spostamento della stazione di monte di circa 100 m dall'originaria posizione a quota 2434 m s.l.m. a quella in progetto a 2405 m s.l.m.;
- nell'ambito della revisione generale dell'impianto, gli interventi per cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/89, sono così riassunti: scavi e riporti sul sito di riposizionamento della stazione e contestuale spostamento di un tratto di pista 68 Alta; opere civili per la nuova stazione (setti stazione e plinto sostegno in stazione); rimozione di 3 sostegni di linea a monte di quota 2405 m s.l.m.; smantellamento del casotto in muratura e demolizione dei setti e dei plinti in c.a. fino alla quota del terreno;
- i movimenti terra sono alquanto contenuti ed ammontanti a 621 m³ di scavo (interamente riutilizzati in loco per i ritombamenti) distribuiti su un'area di circa 964 m² (441 m² di scavo e 523 m² di riporto); sono ubicati interamente in area non boscata e di proprietà pubblica (foglio 14, particella n.32 del Comune di Sestriere);
- il versante sul quale insiste l'impianto è interessato da una Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV) che coinvolge l'intero anfiteatro montano compreso tra la cresta spartiacque e il fondovalle, come riportato sulle cartografie delle Banche Dati tematiche e negli elaborati di PRGC. Lo stato del movimento è stato analizzato dal geologo professionista incaricato sulla base di un sopralluogo di terreno lungo l'intera linea dell'impianto e dell'analisi di tutti i dati disponibili, integrati con i dati satellitari e dati interferometrici satellitari InSAR (EGMS Sentinel 1). A

conclusione delle analisi condotte confermando la compatibilità dei lavori oggetto della presente istanza con l'assetto idrogeologico dell'area;

- per quanto riguarda gli aspetti nivologici la specifica relazione descrive il versante ove è collocata la linea come "sviluppato su versanti con acclività media inferiore alle pendenze generalmente considerate critiche per l'innescio delle valanghe di lastroni. L'assenza di evidenze storiche di eventi valanghivi interferenti con l'impianto conferma la non interferenza dell'opera con fenomeni valanghivi". La modesta entità dei movimenti terra previsti per il posizionamento della nuova stazione di monte non andranno a modificare le condizioni di rischio valanghivo dell'area. Tale condizione è confermata anche dalla consultazione del Sistema Informativo Valanghe disponibile sul Geoportale di ARPA Piemonte e dagli elaborati del piano regolatore comunale.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento del deposito cauzionale prima dell'inizio dei lavori, in quanto soggetto privato, quantificata in euro 1.000,00 a favore della Regione Piemonte, tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 9 c. 4 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di impianti di interesse pubblico poiché ricadente in area sciabile ai sensi dell'art. 14 della l.r. 2/2009.

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 l.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Società Sestrieres S.p.A. S.p.A. (P. IVA 00941880015) con sede legale in Piazza Giovanni Agnelli 4 - 10058 - Sestriere (TO), a realizzare l'intervento per lo spostamento della stazione di monte della sciovia monoposto a fune alta AS 165 ORSIERA, su superfici di cui alla Sez. A, Foglio 14, particella 32, del N.C.T. del Comune di Sestriere (TO), ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale geologico e nivologico redatto in data 23/09/2026, prot. n. 134041, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";

- la D.G.R. n. 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la Legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone";
- la Legge regionale 9 aprile 2024 n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone - Abrogazione della L.r. n° 74/1989 e modifiche alla L.r. n° 2/2009";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 giugno 2021, n° 172 "Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone";
- il D.lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il R.D. n.1443 in data 27/07/1927 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";
- il D.P.R. n. 382 del 18/04/1994 "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale";

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Società Sestrieres S.p.A. (P. IVA 00941880015) con sede legale in Piazza Giovanni Agnelli 4 - 10058 - Sestriere (TO), alla realizzazione dell'intervento per lo spostamento della stazione di monte

della sciovia monoposto a fune alta AS 165 ORSIERA, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Sestriere (TO), Sez. A, Foglio 14, particella 32, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale geologico e nivologico redatto in data 23/09/2026, prot. n. 134041, e di seguito riportate:

1. in fase esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
2. riguardo alle problematiche relative alla possibile presenza di amianto è obbligatoria l'assistenza di un geologo abilitato durante lo scavo ed in caso di individuazione di materiali sospetti, dovranno essere immediatamente attivate le procedure previste dalle Linee Guida regionali per la gestione del rischio amianto in ambiente naturale.
3. per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
4. i plinti dei pali e della stele della stazione di monte da dismettere, dovranno essere demoliti almeno fino a 10 cm sotto il piano campagna e coperti da materiale, anche lapideo presente in loco, in modo naturaliforme, tale da non modificare la situazione paesaggistica contermina;
5. al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, secondo le modalità indicate nell'elaborato 02 "Relazione l.r. 45/89" con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

- in corso d'opera deve essere tenuto in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza il buon regime delle acque e la stabilità del sito, tenendo conto delle condizioni note dovute alla presenza di fenomeni di instabilità;
- durante le lavorazioni e ad intervento concluso devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di dilavamenti, ristagni ed erosioni;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico competente per le valutazioni di spettanza.

Che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento del deposito cauzionale prima dell'inizio dei lavori, in quanto soggetto privato, quantificata in euro 1.000,00 a favore della Regione Piemonte, tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione;

Che ai sensi dell'art. 9 c. 4 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di impianti di interesse pubblico poiché ricadente in area sciabile ai sensi dell'art. 14 della l.r. 2/2009.

Di richiamare quanto segue:

- La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni che decorrono dal provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi indetta dall'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea. I lavori dovranno essere conclusi entro

tale termine.

2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;

c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

- Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60

giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Parere_geologico_Sestriere_sciovia-Orsiera_Variante.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1729/2026C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE
Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio
Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n. 122231/A1600A del 27/08/2026. Ns. Prot. 39242/A1800A del 27/08/2026 - Pratica DQ 75895/C.
Oggetto: LR 45/89. Comune di Sestriere (TO).

Progetto di "Revisione generale per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza di vita tecnica e variante relativa allo spostamento della stazione di monte della sciovia monoposto a fune alta AS 165 "ORSIERA – VARIANTI"

Richiedente: Sestriere S.p.A.

Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e valanghivi.

Il progetto in esame riguarda la sciovia AS165 Orsiera, uno degli impianti storici della stazione sciistica di Sestriere, entrato in servizio in data 23/12/1966, che deve essere sottoposto a revisione generale per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza di vita tecnica. Contestualmente alla revisione è previsto lo spostamento della stazione di monte di circa 100 m dall'originaria posizione a quota 2434 m s.l.m. a quella in progetto a 2405 m s.l.m.

La documentazione progettuale è di fatto quella utilizzata per la revisione generale ai fini del proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza di vita tecnica, di cui l'istanza ex LR 45/89 costituisce una porzione limitata alla realizzazione dei seguenti interventi: scavi e riporti sul sito di riposizionamento della stazione e contestuale spostamento di un tratto di pista 68 Alta; opere civili per la nuova stazione (setti stazione e plinto sostegno in stazione); rimozione di 3 sostegni di linea a monte di quota 2405 m s.l.m.; smantellamento del casotto in muratura e demolizione dei setti e dei plinti in c.a. fino alla quota del terreno.

I movimenti terra sono alquanto contenuti ed ammontanti a 621 m³ di scavo (interamente riutilizzati in loco per i ritombamenti) distribuiti su un'area di circa 964 m² (441 m² di scavo e 523

m² di riporto); sono ubicati interamente in area non boscata e di proprietà pubblica (foglio 14, particella n. 32 del Comune di Sestriere).

Il versante sul quale insiste l'impianto è interessato da una Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV) che coinvolge l'intero anfiteatro montano compreso tra la cresta spartiacque e il fondovalle, come riportato sulle cartografie delle Banche Dati tematiche e negli elaborati di PR-GC.

Lo stato del movimento è stato analizzato dal geologo professionista incaricato sulla base di un sopralluogo di terreno lungo l'intera linea dell'impianto e dell'analisi di tutti i dati disponibili, integrati con i dati satellitari e dati interferometrici satellitari InSAR (EGMS Sentinel 1).

A conclusione delle analisi condotte il professionista afferma che *“i dati satellitari confermano pertanto la persistenza di una deformazione gravitativa attiva ma estremamente lenta, coerente con il quadro geomorfologico osservato sul terreno.”*

Il professionista attesta inoltre che *“i sopralluoghi effettuati lungo l'intera linea dell'impianto non hanno evidenziato fenomeni di instabilità attiva in grado di interferire con i sostegni o con l'esercizio della sciovvia”* confermando la compatibilità dei lavori oggetto della presente istanza con l'assetto idrogeologico dell'area.

Per quanto riguarda gli aspetti nivologici la specifica relazione descrive il versante ove è collocata la linea come *“svilupato su versanti con acclività media inferiore alle pendenze generalmente considerate critiche per l'innescio delle valanghe di lastroni. L'assenza di evidenze storiche di eventi valanghivi interferenti con l'impianto conferma la non interferenza dell'opera con fenomeni valanghivi”*.

La modesta entità dei movimenti terra previsti per il posizionamento della nuova stazione di monte non andranno a modificare le condizioni di rischio valanghivo dell'area. Tale condizione è confermata anche dalla consultazione del Sistema Informativo Valanghe disponibile sul Geoportale di ARPA Piemonte e dagli elaborati del piano regolatore comunale.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;

- preso atto delle le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica e nivologica;
- esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Sestriere relativamente al quadro del dissesto e della pericolosità valanghiva, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata per la revisione generale dell'impianto, redatta dall'Arch. Paolo Gallo e Dott. For. Guido Blanchard per gli aspetti progettuali, forestali e di recupero ambientale, dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologici e valanghivi e dagli Ingg. Michele Finotello e Giorgio Maria Demichelis per la realizzazione della struttura della nuova stazione di monte.

Nel corso dei lavori dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- in fase esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- riguardo alle problematiche relative alla possibile presenza di amianto è obbligatoria l'assistenza di un geologo abilitato durante lo scavo ed in caso di individuazione di materiali sospetti, dovranno essere immediatamente attivate le procedure previste dalle Linee Guida regionali per la gestione del rischio amianto in ambiente naturale.
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- i plinti dei pali e della stele della stazione di monte da dismettere, dovranno essere demoliti almeno fino a 10 cm sotto il piano campagna e coperti da materiale, anche lapideo presente in loco, in modo naturaliforme, tale da non modificare la situazione paesaggistica contermina;

- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, secondo le modalità indicate nell'elaborato 02 "Relazione L.R.45/89" con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Il Dirigente di Settore
Ing. Michele Marino

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005

I Funzionari referenti

Dott. Andrea Berteà
Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.berteà@regione.piemonte.it

Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti